



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PORDENONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: PORDENONE

Registrazione di Atto Privato

Il 12/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK, serie 3, numero 1025

data di stipula: 06/06/2025

ident.vo telematico: TIK25L001025000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MRTGDU71T01I904W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

81007110935				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:





Assemblea generale straordinaria (II^a convocazione)

Il giorno 06 del mese di giugno 2025, alle ore 20.30, presso il Centro Polivalente SOMSI (Ex Asilo) in Via Friuli 6, è stata convocata l'Assemblea Generale Ordinaria della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Lestans in seconda convocazione.

Alle ore 20.45, constatata la presenza di n° 36 soci con 20 deleghe (56 votanti su un totale di n.162 soci), la seduta viene dichiarata aperta.

Viene nominato il verbalizzante della seduta, il consigliere Angelo Marcuzzi.

I lavori proseguono per la trattazione dell'ordine del giorno:

- I. lettura ed approvazione della seduta precedente
- II. aggiornamento statuto SOMSI Lestans ODV
- III. elezione organo di amministrazione SOMSI Lestans ODV
- IV. comunicazioni, varie ed eventuali.

Da parte del consigliere verbalizzante Angelo Marcuzzi viene data lettura del verbale della seduta precedente, messo a votazione il verbale viene approvato all'unanimità.

In considerazione dei tempi sicuramente lunghi che lo spoglio delle schede per l'elezione dell'organo di Amministrazione comporta il Presidente anticipa, col consenso dell'Assemblea, il punto comunicazioni, varie ed eventuali.

Il Presidente comunica l'avvenuto dissequestro della Sede e che sono in corso le domande per l'ottenimento dei permessi e verifiche necessari per poter procedere con lo smassamento delle macerie.

Vengono fatte delle puntualizzazioni riguardo la questione dell'Area Ex Asilo con interventi anche di alcuni soci e del Vicesindaco.

Il socio, Bortuzzo Giacomo comunica, in considerazione della sua età, che non intende proseguire col fare parte dell'Organo di Amministrazione, ma continuerà come sempre ad impegnarsi e lavorare per il bene della Società. Ringrazia tutti per l'aiuto ed il sostegno avuto in tutti questi anni, molti dei quali che l'hanno visto come Presidente di questa gloriosa società. A nome dell'Assemblea il Presidente ringrazia sentitamente il Bortuzzo accolto da uno scrosciante applauso.

il Presidente relaziona/aggiorna poi l'assemblea sulle osservazioni rilevate dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, riguardante alcune modifiche da apportare allo Statuto al fine di correggere delle incongruenze in precedenza non rilevate.





Si prosegue con il secondo punto all' ODG. L'Assemblea approva all' unanimità per alzata di mano le modifiche ai seguenti articoli:

- Art. 9 lett. b) - f) -
- Art. 21 lett. d) - e)
- Art. 25
- Art. 26

Segue poi l'approvazione all'unanimità dello Statuto con recepite le modifiche di cui sopra.

Si passa poi all'elezione dell'Organo di Amministrazione della società per il triennio 2025 – 2028 ai sensi del Titolo II del Regolamento.

Viene costituito il seggio elettorale che, a votazione unanime dei presenti per alzata di mano, risulta composto dai seguenti soci:

Guglielmin Samuel	Presidente
Romio Silvia	Segretario
Moro Jessica	Scrutatore
Bortuzzo Monica	Scrutatore

Viene esposto l'elenco dei soci aventi diritto al voto. Si procede con la distribuzione delle schede elettorali. Il presidente insedia il seggio elettorale. La votazione ha luogo con il metodo del voto segreto. Sono presenti 36 soci, tutti aventi diritto al voto in quanto risultano soci da oltre 3 mesi. Vengono raccolte 20 deleghe.

I componenti del seggio elettorale prendono nota in apposito elenco già predisposto i nominativi dei soci che depositano le schede nell'urna.

Alle 22,45, il Presidente del seggio elettorale comunica all' assemblea i risultati dello spoglio delle schede. Risultano eletti componenti dell'Organo di Amministrazione i seguenti soci:

1) ROMIO Marco	n. 51 voti
2) MARTINUZZI Guido	n. 47 voti
3) BORTUZZO Monica	n. 43 voti
4) CHINA Gianluca	n. 41 voti
5) FLORIANI Gabriele	n. 41 voti
6) MARCUZZI Angelo	n. 39 voti
7) MUZZATTI Luciana	n. 37 voti

- 8) TOMAT Marino n. 37 voti
9) TREVISAN Katia n. 37 voti
10) ROMANZIN Elisa n. 36 "
11) FORNASIER Mauro n. 31 "

Hanno ottenuto voti ma risultano non eletti i soci ROVERE Nicola (6), GUGLIELMIN Samuel (5), ROMIO Silvia (4), MORO Jessica (3), BORTUZZO Paola (2), CESCUTTI Daniela (2), BORTUZZO Matteo (1), BOZZER Giovanni (1), DEL FABBRO Renato (1), LUNARI Gianni (1), BELTRAME Donatella (1) e 2 schede annullate.

Il verbale del seggio elettorale viene depositato agli atti alle ore 23,00.

Esaurito l'ordine del giorno, alle ore 23,00, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il verbalizzante

A. Marcuzzi

Il Presidente

G. Martinuzzi



atto registrato a Pordenone il 12/06/2025
al n° 1025 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per importo I.P.T. € 1
con allegati 1





Assemblea generale straordinaria (I^ convocazione)

Il giorno 05 del mese di giugno 2025, con avvisi personali ed esposti al pubblico, è stata convocata l'assemblea generale della Storica Società Operaia di Lestans in prima convocazione alle ore 18.

Constatata la mancanza del numero legale l'assemblea è stata riconvocata per venerdì 06 giugno 2025 alle ore 20.30 sempre presso il Centro Polivalente SOMSI (Ex Asilo)- Via Friuli 6.

Il verbalizzante

A. Marcuzzi

Il Presidente

G. Martinuzzi



Statuto della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione "Eco del lavoro" di Lestans - ODV

aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Generale del 06 giugno 2025

Titolo I

OGGETTO SOCIALE

Art.1

È costituita un'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata "Storica Società Operaia Mutuo Soccorso e Istruzione (Eco del Lavoro) di Lestans - ODV" (in seguito denominata Società Operaia), con sede legale in Lestans, comune di Sequals, vicolo della Latteria 2/A.

La Società Operaia è un'associazione non riconosciuta ed è costituita a tempo indeterminato. È disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo le prescrizioni del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei limiti delle vigenti leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2

A memoria.

La vecchia Società Operaia di Mutuo Soccorso di Lestans è stata fondata l'8 dicembre dell'anno 1892 e costituita legalmente con relativo statuto ai sensi della legge 15.04.1886 n. 3818 n dal 16 febbraio del 1908 come da atto n° 3681-4817 repertorio notaio Dott. Maupoil di Spilimbergo, ivi registrato il 1° marzo 1908 al n. 559 atti pubblici come "Società Mutua Assicurazione tra gli operai di Lestans".

Lo statuto è stato successivamente modificato o integrato nelle Assemblee del 27 gennaio 1971 notaio Marzona; 8 maggio 1998 notaio Marzona; 3 dicembre 2004 notaio Gandolfi. Il 14 ottobre 2015, notaio Gandolfi è divenuta un'organizzazione di volontariato denominata Storica Società Operaia Mutuo Soccorso e Istruzione "Eco del Lavoro" di Lestans. Dal 20 giugno 2019 è un'organizzazione di volontariato denominata: Storica Società Operaia Mutuo Soccorso e Istruzione "Eco del Lavoro" di Lestans - ODV.

- Art.3 -

La Società Operaia è un'organizzazione di volontariato con le caratteristiche di ente del Terzo Settore. È un'organizzazione estranea ad ogni attività politica-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, culturali e ambientali. Opera primariamente in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone, il 17/06/2025 al
n° 1025 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € -

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività della Società Operaia.

L'associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017.

- Art.4 -

L'associazione Società Operaia è costituita per scopi e finalità di solidarietà sociale, culturali e ambientali. Promuove attività formative, ricreative ed educative, l'impiego del tempo libero ed altre iniziative rivolte a favorire l'elevazione sociale e culturale e morale e civica della comunità.

Principalmente la Società Operaia si propone l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera i) del D. Lgs. 117/2017.

Inoltre, si propone gli interventi di cui alla lettera f) del D. Lgs. 117/2017: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; in particolare la valorizzazione attraverso la raccolta, il restauro, la schedatura, la catalogazione, la conservazione, la documentazione del patrimonio storico culturale della comunità e delle raccolte museali della Società Operaia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

- Art. 5 -

La Società Operaia ha durata illimitata.

- Art. 6 -

La Società Operaia ha la sua sede sociale a Sequals (Pn), frazione Lestans, in vicolo della Latteria n. 2 e il suo Centro Polifunzionale è in via Friuli, a Sequals (Pn) frazione Lestans.

Titolo II

SOCI

- Art. 7 -

Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e non rientrino nei casi di esclusione di cui agli articoli successivi. Tutti i soci hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci si dividono in SOCI ORDINARI EFFETTIVI, SOSTENITORI, ONORARI.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel registro dei soci.

L'organo di amministrazione può rigettare la domanda di ammissione entro 60 giorni, motivando la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

Soci ordinari effettivi

– Art. 8 –

L'ammissione a socio effettivo richiede i seguenti requisiti:

- a) rispettare le norme contenute nel seguente Statuto e del Regolamento interno e quelle che verranno stabilite in futuro dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione;
- b) partecipare, per quanto possibile, alle riunioni e alle manifestazioni pubbliche;
- c) versare la quota associativa annuale stabilita.

– Art. 9 –

I soci effettivi possono:

- a) partecipare alle assemblee con diritto al voto;
- b) eleggere i membri del l'Organo di Amministrazione ed esserne eletti;
- c) partecipare senza vincoli di temporaneità alla vita della Società ed avere diritto al voto per l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi della Società;
- d) promuovere la convocazione dell'Assemblea tramite atto scritto da far pervenire al Presidente dell'Organo di Amministrazione, sottoscritto da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci e contenente gli argomenti oggetto di discussione;
- e) richiedere in ogni momento al Presidente dell'Organo di Amministrazione di essere informati sulla situazione contabile della Società relativamente all'ultimo esercizio;
- f) prendere visione, presso la sede sociale, dei libri sociali (elenco degli associati, registro delle assemblee e registro delle riunioni dell'organo di amministrazione e di ogni altro libro la cui tenuta sia richiesta dalla legge), previa richiesta scritta al Presidente.

Nell'ambito della Società Operaia è prevista la costituzione di particolari gruppi di soci, quale migliore momento di aggregazione per un più efficace conseguimento degli scopi societari.

La costituzione di questi gruppi e le loro proposte operative sono approvate dall'Organo di Amministrazione. Le proposte, una volta approvate, fanno parte dei programmi annuali della Società.

L'attività di detti gruppi sarà presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

– Art. 11 –

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

– Art. 12 –

1. La Società Operaia risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
3. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

– Art. 13 –

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso unilaterale che il socio stesso deve comunicare per iscritto al Presidente dell'Organo di Amministrazione;
- b) per il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- c) commetta mancanze tali da recare disonore e danno a sé e/o alla Società Operaia o pregiudizio agli interessi sociali;

- d) rifiuti di osservare lo Statuto e/o le deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi Sociali.

– Art. 14 –

L'esclusione viene deliberata dall'Organo di Amministrazione con decisione motivata che deve essere comunicata per iscritto al socio interessato, il quale, entro un mese può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità di cui al successivo articolo 43 (Quarantatré).

– Art. 15 –

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al l'art. 4, in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto Legislativo 117/2017.

Soci sostenitori

– Art. 16 –

Sono ammessi come soci sostenitori le persone fisiche e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro al solo scopo di contribuire al finanziamento economico dell'Associazione. Essi hanno diritto al voto. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Soci onorari

– Art. 17 –

Sono coloro, persone fisiche o giuridiche, Enti o Associazioni, che in qualsiasi modo in forma sostanziale contribuiscono al raggiungimento dei fini della Società. Essi vengono proposti, dopo aver valutato la loro azione benefica, dall'Organo di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione. Possono intervenire alle assemblee, e se persone giuridiche, a mezzo di legale rappresentante. Essi hanno diritto al voto.

– Art. 18 –

Il socio che cessa, per qualsiasi motivo, di far parte della Società Operaia, perde ogni diritto verso la medesima, compreso quello di esigere il rimborso delle contribuzioni e quote pagate.

Titolo III

ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI

– Art. 19 –

 Sono organi della Società Operaia:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;

Tutte le cariche, comprese quelle di revisore dei conti, non sono remunerabili. Gli organi sociali durano in carica tre anni.

L'assemblea

– Art. 20 –

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci elettivi, sostenitori e onorari.

– Art. 21 –

L'assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, sentito l'Organo di Amministrazione, una volta all'anno, entro il mese di aprile. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo, se necessario) e nomina, se sussistono le condizioni di cui al l'art. 43, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

– Art. 22 –

L'assemblea generale può discutere, trattare e deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno attinenti alla gestione della Società.

– Art. 23 –

L'Assemblea Generale può essere Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il l'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata, previa deliberazione del l'Organo di Amministrazione, qualora lo richieda l'Organo di Amministrazione stesso, l'organo di controllo o un gruppo di soci non inferiore al 10% (dieci per cento) degli iscritti da almeno sei mesi. L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, nel caso di modifiche statutarie e qualora l'Organo di Amministrazione si trovi ridotto, prima del mese di settembre di ogni anno, a meno di sei membri di nomina assembleare, per procedere alla sua integrazione.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta con adeguata pubblicità a mezzo avviso da comunicarsi ai soci. Questo deve contenere gli oggetti posti all'ordine del giorno ed approvati dall'Organo di Amministrazione, il luogo, il giorno e l'ora della prima e delle successive convocazioni.

La seconda convocazione potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'avviso dovrà essere inviato ai soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Avvisi potranno pure essere esposti in luoghi pubblici, nei pubblici esercizi e all'albo della Società.

– Art. 24 –

L'Assemblea Generale dei soci è valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto e con qualsiasi numero dei soci in seconda convocazione.

– Art. 25 –

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli associati.

– Art. 26 –

Le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche sociali avvengono di norma a voto segreto. Alle deliberazioni possono partecipare tutti i soci iscritti da almeno tre mesi. I soci che per qualsiasi motivo non possono partecipare personalmente all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio può avere a disposizione, al massimo fino a due deleghe.

– Art. 27 –

L'Assemblea sociale è presieduta di norma dal Presidente della Società. In sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano dell'Organo di Amministrazione.

– Art. 28 –

Il verbale viene redatto dal Segretario e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso e dovrà ottenere l'approvazione dell'Assemblea nella seduta successiva.

– Art. 29 –

La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa deliberi diversamente.

L'Organo di Amministrazione

– Art. 30 –

L'Organo di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'assemblea Ordinaria dei soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati da prestare cauzione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

– Art. 31 –

Gli amministratori eleggono fra loro un Presidente ed un Vicepresidente, nominano un Segretario, che può essere estraneo all'Organo di Amministrazione, per la redazione dei verbali e la tenuta della contabilità. La nomina può avvenire anche per acclamazione qualora l'Organo di Amministrazione si pronunci in tal procedura all'unanimità.

– Art. 32 –

L'Organo di Amministrazione è convocato di norma almeno ogni trimestre in via ordinaria. L'Organo di Amministrazione in via straordinaria è convocato su richiesta del Presidente o di almeno sei amministratori, con apposito avviso ed indicazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

– Art. 33 –

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La convocazione è fatta a mezzo avviso personale da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza anche a mezzo telefono, e-mail e altri mezzi di comunicazione urgente, in modo che gli amministratori siano informati almeno un giorno prima della riunione.

– Art. 34 –

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono nel corso dell'anno a tre sedute del l'Organo di Amministrazione possono essere dichiarati dimissionari.

– Art. 35 –

Alle riunioni del l'Organo di Amministrazione possono assistere i Soci, fatta esclusione del caso in cui si debbano esaminare questioni di carattere personale, la cui trattazione avviene a sedute segrete.

– Art. 36 –

Alle sedute del l'Organo di Amministrazione si redige il verbale. Questo viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere approvato nell'adunanza successiva.

– Art. 37 –

All'Organo di Amministrazione spetta la vigilanza e la tutela di tutti gli interessi della Società e dei Soci. Provvede all'impiego del patrimonio sociale per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

– Art. 38 –

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può a dare a uno o più soci specifici incarichi anche di rappresentanza presso altre istituzioni allo scopo di esprimere nelle varie sedi la presenza attiva degli interessi della Società Operaia. L'Organo di Amministrazione può nominare delle commissioni composte da soci con incarichi specifici per indagini conoscitive e per attività inerenti all'attuazione dei programmi della Società stessa.

– Art. 39 –

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, spetta pertanto tra l'altro:

- a) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci e stabilire eventuali incompatibilità;
- b) provvedere all'amministrazione e al funzionamento della Società ed esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano dovuti all'assemblea;
- c) recepire le normative, Leggi e disposizioni dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia che regolano la materia delle Associazioni di volontariato;
- d) individuare i soggetti, persone e gli Enti socioassistenziali che si trovano in stato di bisogno;
- e) surrogare gli amministratori con i primi non eletti;
- f) redigere il Bilancio, il conto consuntivo, il rendiconto economico e finanziario e la relazione morale dell'anno sociale nonché il bilancio preventivo e il programma di massima da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'Assemblea
- g) la tenuta e l'aggiornamento del registro inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società;

- h) stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni di ogni genere inerenti all'attività sociale, compreso l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- i) stipulare convenzioni con le istituzioni locali per la gestione di iniziative e servizi nell'area sociale, formativa e ricreativa;
- j) proporre iniziative e programmi per la diffusione dei valori della solidarietà sociale e del volontariato nella comunità ed in particolare nelle scuole;
- k) l'istituzione dei premi di studio finalizzati alla ricerca e approfondimento delle origini e sulle attività del Mutuo Soccorso, sul lavoro, l'emigrazione e la storia locale;
- l) proporre alla Assemblea la quota associativa annuale;
- m) proporre alla Assemblea eventuali modifiche al regolamento interno;
- n) nominare il segretario-cassiere e il portabandiera;
- o) istituire un eventuale servizio eco nomato per le minute spese.

Il Presidente

– Art. 40 –

Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile e rappresenta la Società Operaia di fronte ai terzi. Il Presidente convoca e dirige le adunanze della Assemblea Generale dei Soci, le riunioni dell'Organo di Amministrazione, dà avviso all'organo di controllo delle convocazioni. Il Presidente controlla tutti gli atti della Società, firma la corrispondenza e i mandati di pagamento, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni genere e a qualsiasi titolo, rilascia quietanze liberatorie, può rilasciare procure per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti altri Organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di un suo impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o nell'impossibilità anche di quest'ultimo, da un amministratore designato dall'Organo di Amministrazione.

Il Segretario

– Art. 41 –

Il Segretario è custode dell'archivio sociale, tiene aggiornato il registro dei Soci e il registro degli inventari. Il Segretario deve tenere al corrente la contabilità ed in perfetto ordine tutti i registri contabili della Società, conserva i documenti, registri, titoli e la corrispondenza. Il Segretario può svolgere anche funzione di cassiere.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni prese dall'Assemblea Generale e dall'Organo di Amministrazione.

L'attività svolta dal Segretario è volontaria, a lui spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto della Società Operaia entro il limite massimo previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Organo di controllo

– Art. 42 –

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Clausola arbitrale

– Art. 43 –

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra associati o tra questi ed organi dell'associazione circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la violazione di quanto previsto nel presente statuto sarà risolta da tre arbitri irrituali, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due arbitri.

Detti arbitri potranno essere scelti anche al di fuori della compagine degli associati.

Qualora una delle parti in lite ritardi nel nominare l'arbitro di sua competenza, la parte diligente può rivolgerle un invito scritto a provvedere, con lettera raccomandata A.R. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito, la parte diligente può rivolgersi al Presidente del Tribunale di Pordenone perché, d'ufficio, designi l'arbitro mancante. Identica procedura sarà seguita in caso di disaccordo tra gli arbitri sulla nomina del terzo arbitro. Gli arbitri agiranno quali mandatari delle parti e amichevoli compositori, ponendo in essere un negozio d'accertamento o di transazione che avrà valore di manifestazione di volontà negoziale delle parti. Le parti saranno obbligate a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri.

Titolo IV

PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE

Patrimonio

– Art. 44 –

Il Patrimonio della Società è costituito:

- a) dal patrimonio immobiliare costituito dalla Sede Sociale, sito in Comune di Sequals, frazione Lestans, in vicolo Latteria Fg. 17 mapp. 607, dal Centro Polivalente in via Friuli Fg 17 mapp. 39-869, centro sociale ex-latteria, in vicolo della Latteria Fg. 17 mapp. 608, 2/3 dei terreni Fg. 16 mapp. 283-400-401-444-445, e quant'altro meglio descritto dai registri del catasto edilizio urbano e del catasto terreni con le relative pertinenze;
- b) dal patrimonio mobiliare: arredi, attrezzature e quant'altro meglio descritti su apposito registro inventario;
- c) dalle quote associative versate annualmente dai soci;
- d) contributi da soci ordinari, privati e proventi derivati alla Società dalle manifestazioni

- organizzate occasionalmente;
- e) contributi dallo Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, da altri Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività e degli specifici progetti previsti dallo Statuto;
 - f) da fondi e accantonamenti costituiti per attività diverse statutarie;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - j) dalla gestione del proprio patrimonio fondiario e di capitale.

– Art. 45 –

La Società Operaia di Lestans è una organizzazione di volontariato. Può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi e dallo Statuto.

I beni immobili costituenti il patrimonio sociale potranno essere ceduti solo previa approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, che sarà valida solo se otterrà il voto favorevole previsto di almeno tre quarti degli associati.

– Art. 46 –

I titoli e i valori costituiti dal patrimonio sociale verranno depositati presso un Istituto di Credito a scelta dell'Organo di Amministrazione, oppure nelle forme di impiego che al momento si riterranno più sicure e convenienti per l'interesse della Società Operaia.

– Art. 47 –

La Società Operaia per la sua attività di Volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle risorse di cui all'art. 44. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

Bilancio, libri contabili, esercizio sociale

– Art. 48 –

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

– Art. 49 –

Le scritture contabili relative al bilancio della Società Operaia devono essere tenute nel rispetto delle disposizioni legislative previste per gli enti del Terzo Settore.

– Art. 50 –

La Società Operaia non esercita attività commerciale. Non tiene alcuna contabilità fiscale.

- Art. 51 -

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 commi 1-2 e dell'Art. 14 comma 1 del D.lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'Organo di Amministrazione dovrà presentare all'Assemblea per l'approvazione il bilancio dell'anno precedente evidenziando la situazione patrimoniale economica e finanziaria e il rendiconto corredato da una relazione dell'attività svolta nell'anno sociale.

La differenza attiva del bilancio va al fondo di riserva e destinata a far fronte alle spese di gestione e per l'attuazione dei programmi e attività istituzionali annuali che la Società ha previsto di attuare in base allo Statuto. L'eventuale differenza passiva, se non può essere coperta dalla riserva, deve essere pareggiata con i contributi supplementari deliberati dall'Organo di Amministrazione, caso per caso. Alla Società è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, fondi di riserva o capitali della società durante la vita dell'Associazione.

– Art. 52 –

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui propri edifici e per gli interventi di solidarietà viene istituito un fondo di riserva e garanzia. Gli interventi di cui sopra saranno disciplinati da un apposito regolamento.

– Art. 53 –

Il fondo di garanzia è parte integrante del patrimonio sociale e la sua gestione è compresa nel bilancio annuale.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

– Art. 54 –

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal l'Organo di Amministrazione e da approvarsi in Assemblea.

– Art. 55 –

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

– Art. 56 –

Ogniqualvolta avverrà la sostituzione del Presidente della Società si dovrà procedere a redigere un verbale di passaggio di gestione sottoscritto dal presidente cessante e da quello subentrante controfirmato dal Segretario ove verrà quantificato ed evidenziata la consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare, la cassa, i titoli e quant'altro rappresenti il capitale della Società.

– Art. 57 –

Il Regolamento interno viene approvato dall'Assemblea Generale dei Soci. Può essere modificato e deve sempre uniformarsi al presente Statuto.

– Art. 58 –

Il presente Statuto, nella sua formulazione attuale, entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione dall'Assemblea; abroga e sostituisce in ogni sua parte quello precedente, nonché ogni altra norma, anche regolamentare, con essa incompatibile.

– Art. 59 –

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sugli Enti del Terzo Settore, e in riferimento alle norme di legge e ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.